Allegato sub. B) al rep.n. 62178/46179

STATUTO

"CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PORDENONE" Art. 1

Denominazione, identità ed ambiti di rappresentanza

- 1. L'"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo Ascom Confcommercio-Imprese per l'Italia del territorio dell'ex Provincia di Pordenone", di seguito denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", ovvero Associazione, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
- 2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese", delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio.
- 3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" costituisce con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio il sistema di rappresentanza unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nei territori dei Comuni già facenti parte del territorio dell'ex Provincia di Pordenone, che si riconoscono in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 12 dello Statuto Confederale.
- 4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
 5. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 2 Sede e durata

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" ha sede in Pordenone ed ha durata illimitata.

Art. 3

Principi e Valori ispiratori

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" nei confronti dei soci, degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4 Scopi e Funzioni

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) tutela e rappresenta a livello territoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi soci, associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei soci, degli associati e dei partecipanti alle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;

- b) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel proprio sistema associativo e, quindi, nel sistema confederale, riconoscendone il loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite la crescita costante dello stesso sistema associativo;
- c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Associazioni aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- d) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città, delle aree urbane e dei centri storici, delle periferie e delle località montane, delle aree degradate, dello sviluppo locale del territorio di competenza;
- e) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali o sovra-provinciali;
- g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da Confcommercio-Imprese per l'Italia;
- i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da Confcommercio-Imprese per l'Italia. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
- j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa o prevista;
- k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre Confcommercio-Imprese per l'Italia -Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia;

1) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

- 1. Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone
- a) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
- b) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- c) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- d) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

- 1. Possono aderire in qualità di socio a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. I soci possono esercitare l'attività associativa direttamente o facendosi rappresentare da collaboratori familiari o da persona delegata con potere decisionale.
- 2. L'Assemblea dei Quadri può deliberare l'ammissione, in qualità di socio, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", con le modalità stabilite dalla stessa Assemblea dei Quadri.
- 3. Possono associarsi, in qualità di socio, purché inizino l'attività entro 12 (dodici) mesi dall'iscrizione, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia.
- 4. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nel territorio di competenza dell'Associazione, entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art.

- 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
- 5. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali, eventualmente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone". Le suddette strutture i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dall'Assemblea dei Quadri tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".
- 6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
- 7. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" può prevedere la definizione e costituzione di Delegazioni territoriali, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dall'Assemblea dei Quadri. Tali Delegazioni territoriali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
- 8. Ciascun socio che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.
- 9.I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

- 10. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo territoriale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 11 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
- 11. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
- 12. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

- 1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", in qualità di soci, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera la Giunta Esecutiva.
- 2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. o PEC entro 15 (quindici) giorni dalla delibera della Giunta Esecutiva. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
- 3. Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea dei Quadri che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato. Contro la decisione dell'Assemblea dei Quadri è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è inappellabile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.
- 4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confcommercio Imprese per l'Italia di Pordenone, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per l'anno successivo

nonché al versamento di contributi associativi. Il socio dovrà comunicare per iscritto all'Associazione ogni variazione della sua attività.

- 5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r., PEC o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone". Oltre tale data, visti i termini di disdetta dei tre mesi, il socio dovrà corrispondere anche l'intera annualità successiva. In caso di cessazione dell'attività, viene a decadere con effetto immediato la qualità di socio ed ogni eventuale carica associativa. La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Associazione a mezzo lettera a.r., PEC e comunque il socio è tenuto al pagamento dell'intero contributo per l'anno in cui tale comunicazione perviene all'Associazione.
- 6. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto e in particolare:
- a) Ordinari annui da versarsi entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- b) derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio Imprese per l'Italia Pordenone", nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
- 7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
- 8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".
- 9.La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Nomina di un commissario

- 1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" può nominare, con provvedimento motivato, sentita la Giunta Esecutiva, un Commissario, qualora presso uno dei livelli dell'Associazione, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
- a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
- I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
- II) carenze organizzative e/o amministrative;
- III) violazione delle previsioni del presente Statuto e regolamenti interni in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché i principi inseriti all'interno del

Codice Etico;

- IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di
 "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone";
- b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
- 2. Il Presidente può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, il Commissario, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell'Associazione. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.
- 3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo incontro dell'Assemblea dei Quadri utile, a cura del Presidente.
- 4. Con il commissariamento, gli Organi del livello interessato dell'Associazione ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri decadono.
- 5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di dei componenti qualsivoglia natura, degli dell'Associazione del livello commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Il Commissario, con la collaborazione delle competenti funzioni dell'Associazione, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal il Commissario, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Commissario redige sintetico verbale. Il Presidente dell'Associazione ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del commissario.
- 6. Al termine delle proprie attività, il Commissario deve redigere un verbale, che sottopone al Presidente.
- 7. Tutti gli Organi dell'Associazione si adoperano affinché al Commissario sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.
- 8. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione, possono:
- a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell'art. 32 comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 (trenta) giorni;
- b) ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 33

del presente Statuto.

- 9. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 (quindici) giorni. 10. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
- a) in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 (quindici) giorni di cui al comma 8;
- **b)** ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 9, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
- 11. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale.

Art. 9

Decadenza e recesso

- 1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" si perde:
- a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
- b) per espulsione deliberata dall'Assemblea dei Quadri, su proposta della Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", per condotta contraria agli interessi e agli scopi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", per interventi divulgativi tramite stampa o altri mezzi di comunicazione di fatti o atti riguardanti Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone, per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale o del Codice Etico, per partecipazione ad altre organizzazioni enti o società che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per decadenza, deliberata dalla Giunta Esecutiva, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
- 2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Quadri deve intercorrere un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni.

- 3. Fino a 7 (sette) giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire all'Assemblea dei Quadri le proprie osservazioni scritte. La delibera dell'Assemblea dei Quadri è comunicata al socio entro 7 (sette) giorni dalla sua adozione.
 4. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera dell'Assemblea dei Quadri di cui al precedente comma 3, il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
- 5. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza di tutte le cariche sociali e la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 10 Sanzioni

- 1. Le sanzioni applicabili dall'Assemblea dei Quadri, su proposta della Giunta Esecutiva, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", sono:
- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.
- 2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 11

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

- 1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
- 2. Con deliberazione dell'Assemblea dei Quadri possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" soltanto partecipi.
- 3. Con deliberazione della Giunta Esecutiva, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
- 4. Gli enti collegati diversi dalle società devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione territoriale.
- 5. "50&Più Enasco", costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico

del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

6. La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, nomina i componenti delle Società collegate o partecipate.

Art. 12

Gruppo Giovani Imprenditori

- 1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° (quarantaduesimo) anno di età.
- 2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dall'Assemblea dei Quadri.
- 3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta di attività di formazione al proprio interno e di presenza sociale nelle Istituzioni d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

Gruppo Terziario Donna

- 1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
- 2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dall'Assemblea dei Quadri.
- 3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta di attività di formazione al proprio interno e di presenza sociale nelle Istituzioni d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 14

Confcommercio-Imprese per l'Italia - Associazione pluriterritoriale

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione dell'Assemblea dei Quadri, su proposta della Giunta Esecutiva, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Territoriali interessate, può

promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

- 2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
- 3. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante della Giunta.

Art. 15

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia" Unione Regionale

- 1."Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia" Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
- 2."Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia" Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
- 3."Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" può, con deliberazione della Giunta Esecutiva, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia" Unione Regionale, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia" Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 16

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" sono imprenditori, professionisti e

lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

- 2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
- 3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
- 4. La delibera di decadenza di cui al precedente comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
- 5. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è inappellabile. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 17 Incompatibilità

- 1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" la carica di Presidente, Vicepresidente e membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
- 2. Attraverso delibera motivata dell'Assemblea dei Quadri, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
- 3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".
- 4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
- 5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".

Art. 18 Durata

- 1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente salvo rimborsi spese.
- 2. Tutte le cariche elettive di cui al comma 1 hanno la durata di 5 (cinque) anni. Analoga durata è prevista per gli enti, organismi o strutture societarie costituite all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".
- 3. In caso di dimissioni e/o decadenza del Presidente, decadono tutte le nomine espresse dal presidente stesso e la giunta esecutiva.

Ugualmente in caso di dimissioni e/o decadenza del Presidente di gruppo e/o delegazione, decadono tutte le nomine del presidente e i consigli di riferimento.

4. Il Vice Presidente Vicario di riferimento, svolge l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 19

Rieleggibilità del Presidente

- 1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
- 2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 (quindici) giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Art. 20

Organizzazione di categoria: Gruppi Merceologici

- 1. I soci e gli associati sono raggruppati a livello locale in Gruppi Merceologici. I Gruppi hanno istituzionalmente il compito di tutelare e curare gli interessi dei soci e degli associati appartenenti al Gruppo stesso.
- 2. Sono organi del gruppo: l'Assemblea di Gruppo costituita da tutti i soci e associati del Gruppo, il Consiglio di Gruppo e il Presidente di Gruppo.
- 3. L'istituzione dei gruppi, le modalità di elezione e di funzionamento degli organi dei Gruppi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall' Assemblea dei Quadri.
- 4. Il Gruppo può essere commissariato qualora ricorrano le circostanze previste dall'art.8 comma 1 del presente Statuto.

Art. 21

Organizzazione territoriale periferica: Delegazioni

- 1. L'Assemblea dei Quadri, su proposta della Giunta esecutiva può istituire o sopprimere delegazioni o uffici territoriali decentrati, che hanno il compito di curare i problemi di carattere locale.
- 2. I soci della delegazione costituiscono l'Assemblea di Delegazione che elegge il Presidente ed il Consiglio di Delegazione.
- 3. Le modalità di elezione e di funzionamento degli organi delle Delegazioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall' Assemblea dei Quadri.
- 4. La Delegazione può essere commissariata qualora ricorrano le

circostanze previste dall'art. 8 comma 1 del presente Statuto.

Art. 22

Organi

- 1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" sono:
- a) l'Assemblea dei Ouadri
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Collegio dei Probiviri.
- 2. L'assenza ingiustificata e nel rispetto del Codice etico per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica, con esclusione dell'Assemblea dei Quadri.
- 3. In tutti i casi nei quali i suddetti organi si riuniscano in riunione collegiale per deliberare, l'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
- f) Nella sede in cui si tiene la riunione, di cui alla lettera e) del presente comma, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 23

Assemblea dei Quadri: composizione

- 1. L'Assemblea dei Quadri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è costituita:
- dal Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone",
- dai Presidenti dei Gruppi di categoria,
- dai Presidenti delle Delegazioni territoriali,
- dai Presidenti del Gruppo Giovani e del Gruppo Terziario Donna,

- dal Presidente di 50&Più Associazione,
- da un rappresentante della Grande Distribuzione.
- 2. In caso di assenza partecipano con diritto di voto i rispettivi vicepresidenti.
- 3. Sono ammesse deleghe in misura non superiore ad una per ogni singolo componente.
- 4. Possono assistere all'Assemblea i componenti degli Organi previsti dal presente Statuto.
- 5. Ogni componente ha diritto ad un voto assembleare, salvo che per i Presidenti di Gruppo che hanno diritto ad un voto assembleare ogni cento associati al gruppo: fino a cento associati un voto, da centouno a duecento due voti e così via. I Presidenti di Delegazione hanno diritto ad un voto assembleare ogni cinquecento associati: fino a cinquecento associati un voto, da cinquecentouno a mille due voti e così via.
- 6. L'Assemblea dei Quadri si articola in quattro commissioni: commercio, turismo, servizi, delegazioni, presiedute dal vicepresidente competente. Alle riunioni partecipano di diritto il Presidente ed il Direttore. Le commissioni hanno il compito di esaminare le problematiche di categoria e del territorio e di proporre all'Assemblea dei Quadri tutti i provvedimenti necessari.

Art. 24

Assemblea dei Quadri: competenze

- 1. L'Assemblea dei Quadri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" ed in caso di impedimento da uno dei Vicepresidenti.
- 2.L'Assemblea dei Quadri ordinaria:
- a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone"
- b) approva, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili -, nonché la relativa relazione finanziaria e di ratifica eventuali assestamenti;
- c) approva, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- d) elegge, a scrutinio segreto:
- il Presidente;
- sette componenti della Giunta Esecutiva che può insindacabilmente revocare dal mandato e sostituire;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno,

demandato alla sua competenza;

- f) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- g) delibera sulla perdita della qualità di socio;
- h) delibera sull'istituzione o soppressioni delle delegazioni e dei gruppi merceologici;
- i) delibera l'acquisto, la permuta, la vendita di beni immobili e mobili registrati, nonché le stipulazioni di contratti di mutuo, di apertura di credito e la concessione di garanzie anche reali a favore e/o per obbligazione di terzi per un valore complessivo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila);
- j) può derogare, con delibera motivata, al principio di incompatibilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, del presente Statuto;
- k) ratifica la nomina del Commissario nominato dal Presidente;
- 1) può presentare mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, ai sensi dell'art. 25, c.14, del presente Statuto;
- m) esercita ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto;
- ${\bf n})$ approva il Codice Etico dell'Associazione e le eventuali sue modifiche.
- 3. L'Assemblea straordinaria delibera ai sensi delle disposizioni previste dal presente Statuto:
- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- c) sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Associazione pluriterritoriale di diretto interesse;
- d) sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".
- 4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la Scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 25

Assemblea dei Quadri: modalità di convocazione e svolgimento

- 1. L'Assemblea dei Quadri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) giugno ed il 30 (trenta) novembre.
- 2. L'Assemblea dei Quadri è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dalla Giunta Esecutiva, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% (trenta per cento) dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni

- dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea dei Quadri entro i successivi 30 (trenta) giorni. 3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, recante data certa, da recapitare a ciascun componente almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
- 5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 (tre) giorni prima della data della riunione.
- 6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 7. L'Assemblea dei Quadri ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti assembleari; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
- 8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 9. L'Assemblea dei Quadri nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa, ed eventualmente tre scrutatori. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".
- 10. Per le votazioni si segue quanto previsto dall'art.16, comma 6, a meno che l'Assemblea dei Quadri decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
- 11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea dei Quadri che disponga di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
- 12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall' Assemblea dei Quadri con una maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei suoi componenti e che rappresenti il 75% (settantacinque per cento) dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea dei Quadri, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data

di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

- 13. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea dei Quadri che disponga del 75% (settantacinque per cento) dei voti complessivi.
- 14. Un numero non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dei componenti dell'Assemblea dei Quadri, che disponga di non meno del 50% (cinquanta per cento) dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea dei Quadri per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 (novanta) giorni, dell'Assemblea dei Quadri per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 26

Giunta Esecutiva: composizione

- 1. La Giunta Esecutiva di Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone è composta da:
- a) il Presidente, che la presiede;
- b) quattro Vicepresidenti nominati dal Presidente come previsto dall'art. 30 comma 2 lettera g);
- c) sette componenti eletti dall'Assemblea dei Quadri;
- d) un componente eventualmente cooptato di cui al successivo art.
- 27, comma 1, del presente Statuto;
- e) i Presidenti delle Delegazioni territoriali.
- f) i Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti.
- 2. Qualora, in corso di esercizio, un componente della Giunta tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
- 3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti di cui alla lettera c) del comma 1, tutti i componenti eletti della Giunta Esecutiva decadono e l'Assemblea dei Quadri, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, è convocata senza indugio dal Presidente per l'elezione dei sette componenti.

Art. 27

Giunta Esecutiva: competenze

1. La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, può cooptare un componente tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze in materia economica e giuridica.

- 2. La Giunta Esecutiva determina le direttive dell'azione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Quadri.
- 3. La Giunta Esecutiva, inoltre:
- a) decide sulle domande di ammissione a socio ed indica il gruppo di appartenenza;
- b) stabilisce e approva entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione;
- c) delibera la perdita della qualità di socio per morosità;
- d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
- e) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Quadri. La Giunta Esecutiva, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone";
- g) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
- i) delibera l'assegnazione o delegazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia" Unione Regionale di ulteriori e specifiche funzioni, come previsto all'art. 15 comma 3 del presente Statuto;
- j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di sviluppo della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Friuli Venezia Giulia Unione Regionale, che prevedano il proprio diretto coinvolgimento, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- **k)** promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per

lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale; 1) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora "Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia" Unione Regionale risultasse impossibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

- m) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone";
- n) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- o) esprime il proprio parere, ai sensi dell'art. 8, c.1, del presente Statuto sulla nomina del Commissario da parte del Presidente;
- p) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o
 costituzione di una "Confcommercio-Imprese per
 l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi
 dell'art. 14, comma 3, del presente Statuto;
- q) delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di società, l'acquisto di quote societarie e l'aumento del capitale sociale;
- r) propone all'Assemblea dei Quadri, le sanzioni di cui all'art. 10, c.1, del presente Statuto;
- **s)** delibera le stipulazioni di contratti di mutuo, apertura di credito e la concessione di garanzie anche reali a favore e/o obbligazioni di terzi fino ad un valore di 150.000,00 euro (centocinquantamila);
- t) esercita ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto.

Art. 28

Giunta Esecutiva: modalità di convocazione e svolgimento

1. La Giunta Esecutiva di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla

convocazione.

- 2. La convocazione della Giunta Esecutiva è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa sei giorni prima della data della riunione.
- 3. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a due giorni prima della data della riunione.
- 4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
- 5.La Giunta Esecutiva è validamente riunita quando è presente almeno metà dei suoi componenti.
- 6. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. È ammessa la votazione attraverso sistemi audio/video/informatici qualora i componenti non possono partecipare per giustificati motivi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 29

Consiglio di Presidenza

- 1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione e dai Vice-Presidenti.
- 2. Il Consiglio di Presidenza:
- a) assiste il Presidente, verifica gli argomenti e le delibere da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;
- b) condivide le linee politiche sindacali proposte dal Presidente;
- c) esamina i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre agli organi competenti.
- 3. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa il Direttore, senza diritto di voto.

Art. 30

Presidente

- 1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è eletto dall'Assemblea dei Quadri tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".
- 2. Il Presidente:
- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone"; ne ha la firma, che può delegare;
- b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

- d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone alla Giunta la nomina del Direttore;
- e) propone alla Giunta la revoca del Direttore;
- f) su proposta del Direttore, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- g) nomina quattro Vice-Presidenti scelti uno per ogni settore diverso dal proprio: commercio, turismo, servizi e delegazioni;
- h) nomina, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- i) può conferire incarichi o deleghe ai membri della Giunta Esecutiva, specificandone gli eventuali limiti;
- j) può nominare, ai sensi dell'art. 8, c.l. del presente Statuto, sentita la Giunta Esecutiva, un Commissario per le motivazioni indicate nello stesso articolo. Inoltre determina la durata, e l'eventuale proroga, del commissariamento;
- k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", nominando avvocati e procuratori alle liti;
- 1) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", salvo successiva ratifica da parte della Giunta esecutiva;
- n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
- o) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
- 3. Fuori dal caso previsto all'art. 25, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 31

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea dei Quadri anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

- 39, e successive modificazioni.
- 2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.
- 3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

Art. 32 Collegio dei Probiviri

- 1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
 2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
- 3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
- 4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
- 5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
- 6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
- 7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
- delibera sulle controversie tra i "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Quadri;

- **b)** esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone".
- 8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti. Le delibere sono inappellabili.

Art. 33

Gestione delle controversie

- 1. Per tutte le controversie dovrà essere esperito un tentativo di mediazione presso la Curia Mercatorum territorialmente competente preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale.
- 2. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione le controversie tra soci e "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Pordenone. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
- 3. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
- 4. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
- 5. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 34

Direttore

- 1. Il Direttore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta Esecutiva.
- 2. Il Direttore:
- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
- b) è responsabile della segreteria dei predetti organi associativi;
- c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
- d) partecipa al Comitato dei Direttori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Friuli Venezia Giulia" Unione Regionale composto dal Direttore Regionale e dai Direttori delle Associazioni e Unioni

provinciali o interprovinciali costituenti l'Unione regionale ed istituito per assicurare il coordinamento tecnico-esecutivo dell'attività delle Organizzazioni componenti;

- e) può svolgere anche l'incarico di Direttore/Segretario dell'Unione regionale;
- f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", assicurando il loro buon funzionamento;
- g) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di coordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- h) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.
- i) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone";
- j) propone al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- k) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte dei livelli del sistema associativo;
- 1) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta Esecutiva;
- \mathbf{m}) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.
- 3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 35

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

- 1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" è costituito:
- a) dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia

imposto un espresso vincolo di destinazione;

- c) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
- 2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
- a) le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- b) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- c) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
- d) i contributi confederali e le erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale e del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituiti ai sensi degli artt. 11, comma 12, e 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- e) le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone";
- f) ogni bene lasciato in eredità o legato;
- g) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- h) ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone";
- i) le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
- 3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
- 4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.
- 5. È fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
- 6.In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 36

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone" ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 37 Scioglimento

1. In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Pordenone", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art.38 Rinvio

- 1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
- 2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 39 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

FIRMATO:

PILLON FABIO

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)